Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 115 del 17 maggio 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 maggio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 128

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riconoscimenti di titoli professionali comunitari ed extracomunitari ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia di talune professioni.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 aprile 2008.

Riconoscimento, al sig. Talarico Guido, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

VISTA l'istanza del Sig. **TALARICO Guido**, nato il 15.11.1975 a Teramo (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" – rilasciato in data 19 novembre 2007 dal "Ilustre Colegio de Abogados" di Madrid (Spagna) - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico di "dottore in Giurisprudenza" conseguito presso la Università degli studi di Teramo il 25 giugno 2002, omologato in Spagna nel maggio 2007;

CONSIDERATO inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel 2004;

CONSIDERATO infine che ha superato le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense della sessione 2006/2007;

VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute dell'11 gennaio e 8 febbraio 2008;

SENTITO il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

DECRETA

Art. 1 - Al Sig. **TALARICO Guido**, nato il 15.11.1975 a Teramo (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di " Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) - **La prova orale** verte su **Elementi di deontologia e ordinamento professionale**

c) - La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02915

DECRETO 8 aprile 2008.

Riconoscimento, al sig. Paoletti Alessio, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

VISTA l'istanza del Sig. **PAOLETTI Alessio**, nato il 28.12.1977 a Roma (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" – rilasciato in data 23 novembre 2007 dal "Ilustre Colegio de Abogados" di Madrid (Spagna) - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico di "dottore in Giurisprudenza" conseguito presso la Università degli studi "La Sapienza" di Roma il 20 maggio 2004, omologato in Spagna nel luglio 2005;

CONSIDERATO inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel 2006;

CONSIDERATO infine che ha superato le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense della sessione 2006/2007;

VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute dell'11 gennaio e 8 febbraio 2008;

SENTITO il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

DECRETA

Art. 1 - Al Sig. **PAOLETTI Alessio**, nato il 28.12.1977 a Roma (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di " Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Art. 2 - Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) - **La prova orale** verte su **Elementi di deontologia e ordinamento professionale**

c) - La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02916

DECRETO 8 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Pozzessere Giulia, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

VISTA l'istanza della Sig.ra **POZZESSERE Giulia**, nata il 5.2.1980 a Sassari (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 115/92 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale spagnolo di "Abogado" – rilasciato nell'ottobre 2007 dal "Ilustre Colegio de Abogados" di Madrid - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato;

CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "dottore in Giurisprudenza" conseguito presso la Università degli studi "La Sapienza" di Roma nel gennaio 2003, omologato in Spagna nel gennaio 2006;

CONSIDERATO inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel giugno 2005;

CONSIDERATO comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "avvocato" e quella di cui è in possesso l'istante ;

VISTO l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92 come sopra modificato;

AI SENSI dell' art. 12 punto 8 del decreto legislativo sopra menzionato, come sopra modificato, trattandosi di titolo identico a quello su cui è stato provveduto con precedente decreto, non è stata sentita la Conferenza di servizi;

DECRETA

Art. 1 - Alla Sig.ra **POZZESSERE Giulia**, nata il 5.2.1980 a Sassari (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Art. 2 - Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) - **La prova orale** è unica e verte su: **1) discussione di un caso pratico** su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); **2) elementi** su una a scelta del candidato tra le seguenti materie : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); **3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale**

c) - La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'Alessandro

08A02919

DECRETO 8 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Sinesi Angela Silvia, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di giornalista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 2 maggio 1994 n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto ministeriale datato 17 novembre 2006, n. 304, contenente i regolamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 319/94 come sopra modificato, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista;

VISTA l'istanza della sig.ra **SINESI Angela Silvia,** nata a Roma il 16.9.1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Germania ai fini dell'accesso all' albo dei giornalisti - elenco dei "giornalisti professionisti" e l'esercizio della professione in Italia;

RILEVATO che la richiedente ha conseguito il titolo accademico "Magistra Artium" presso la "Rheinesche Friedrich - Wilhelms-Universitat Bonn" in Germania nel 1996;

PRESO ATTO che, in base a dichiarazione dell'Autorità competente tedesca, il titolo accademico conseguito dalla sig.ra Sinesi presuppone una "formazione regolamentata" ai sensi dell'art. 3 lett. e della direttiva 2005/36/CE;

CONSIDERATO che la richiedente ha conseguito una parte degli esami del corso di laurea in "Lingue e Letterature straniere" presso l'Università degli studi "La Sapienza " di Roma negli 1989/1990;

CONSIDERATO che la richiedente ha documentato ampia esperienza professionale;

VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 11 gennaio 2008;

VISTO il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;

RILEVATO che comunque permangono differenze tra la formazione richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "giornalista professionista" e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

VISTO l'art. 6 del decreto legislativo n. 319/94 come sopra modificato;

RITENUTO che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali sulle materie indicate nell'allegato A;

RITENUTO di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi diciotto;

DECRETA

Art. 1 - Alla sig.ra **SINESI Angela Silvia,** nata a Roma il 16.9.1969, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti - elenco dei "giornalisti professionisti" e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2 - Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di diciotto mesi, e che consiste nello svolgimento di attività giornalistica continuativa e retribuita per uno o più organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati.

Art. 3 - Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante al presente decreto

Art. 4 – La prova attitudinale scritta, ove oggetto di scelta della richiedente, consisterà nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli proposti dalla Commissione: 1)interno, 2) esteri, 3) economia – sindacato, 4) cronaca, 5) sport, 6) cultura – spettacolo.

Art. 5 - La prova attitudinale orale, verterà sulle seguenti materie: 1) **Norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista.** 2) **Diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione.**

ALLEGATO A-

a) **Prova attitudinale** : il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate negli artt. 4 e 5. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato con successo quello scritto.
b) **Tirocinio di adattamento** : ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 4. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.
Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del direttore o dei direttori degli organi di informazione, presso cui è stato svolto il tirocinio.

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02920

DECRETO 8 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Finati Orieta Maria, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 2005 n. 260, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;
VISTA l'istanza della Sig.ra **FINATI Orieta Maria,** nata a Iasi (Romania) il 3.9.1973, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 115/92 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale lettone di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "biologo" - Sezione A dell'albo;
PRESO ATTO che è in possesso del titolo accademico quinquennale di "Licentiat in biologie" conseguito nel 1996 presso l' Università di Iasi "Al. I. Cuza" ;
CONSIDERATO che ha documentato il possesso della "autorizatie de libera practica" rilasciata dal Ministero della sanità pubblica rumeno ed è iscritta all' "Ordinul biochimistilor, biologilor si chimistilor" di Iasi dal 2007;
CONSIDERATO inoltre che ha conseguito un Master di I° livello in Bioinformatica presso la Università degli studi di Torino nel 2005;
CONSIDERATO infine che ha ottenuto l'equipollenza del suo titolo accademico rumeno presso la stessa Università nel maggio 2007;
VISTE le determinazioni della conferenza di servizi dell'11 gennaio 2008;
SENTITO il conforme parere scritto del rappresentante dell'Ordine nazionale di categoria;
RITENUTO che la richiedente non abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "biologo" – sezione A dell'albo, e che pertanto è necessario applicare misure compensative;
VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, come sopra modificato;

DECRETA

Art. 1 – Alla Sig.ra Sig.ra **FINATI Orieta Maria,** nata a Iasi (Romania) il 3.9.1973, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "biologi" sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di **tre mesi**; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 - La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulla seguente materia: 1) ordinamento e deontologia professionale.

ALLEGATO A

a) **Prova attitudinale:** il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana sulla materia indicata nel precedente art. 3
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi – sezione A.

b) **Tirocinio di adattamento**: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02923

DECRETO 8 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Sinicka Olga, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 2005 n. 260, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;
VISTA l'istanza della Sig.ra **SINICKA Olga,** nata a Riga (Lettonia) il 25.1.1968, cittadina lettone, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 115/92 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale lettone di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "biologo" - Sezione A dell'albo;
PRESO ATTO che è in possesso del titolo accademico quinquennale di "Biologa-Microbiologa" conseguito nel 1990 presso l' Università di Lettonia;
CONSIDERATO che ha documentato il possesso di esperienza professionale di almeno due anni negli ultimi dieci, e che detta esperienza è stata maturata in Lettonia;
VISTE le determinazioni della conferenza di servizi dell'11 gennaio 2008;
SENTITO il conforme parere scritto del rappresentante dell'Ordine nazionale di categoria;
RITENUTO che la richiedente non abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "biologo" – sezione A dell'albo, e che pertanto è necessario applicare misure compensative;
VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, come sopra modificato;

DECRETA

Art. 1 – Alla Sig.ra **SINICKA Olga,** nata a Riga (Lettonia) il 25.1.1968, cittadina lettone, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "biologi" sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di **tre mesi**; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 - La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulla seguente materia:
1) ordinamento e deontologia professionale.

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana sulla materia indicata nel precedente art. 3
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi – sezione A.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02924

DECRETO 8 aprile 2008.

Riconoscimento, al sig. Scalbert Arnaud, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTA l'istanza del Sig.**SCALBERT Arnaud**, nato a Lione il 29.04.1973, cittadino francese diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 115/92, modificato dal d.lgs n.277/03, il riconoscimento del titolo professionale francese di "Ingénieur" ai fini dell'"accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere" in Italia;
CONSIDERATO che l'istante ha conseguito il "Diplome D'Ingènieur des Travaux Publics", conseguito presso l' "Ecole spèciale des travaux publics du batiment et de l'industrie" in data 01.10.1998;
CONSIDERATO che è in possesso di una formazione regolamentata come attestato dall'Autorità competente francese in data 19.02.08;
CONSIDERATO il conforme parere della conferenza di servizi del 14.03.08;
CONSIDERATO il conforme parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli Ingegneri nella seduta sopra indicata;
RITENUTO pertanto che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92, come modificato dal decreto ministeriale 8 luglio 2003 n. 277;
CONSIDERATO che comunque, sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere – sez A, settore civile-ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistenti in un esame (scritto e orale) su 1) **architettura tecnica** e (solo orale) su 2) **deontologia e ordinamento professionale;** oppure, a scelta del richiedente in un tirocinio di **sei mesi;**

DECRETA

Art. 1- Al Sig. **SCALBERT Arnaud**, nato a Lione il 29.04.1973, cittadino francese , è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "Ingegneri" sez. A- settore civile-ambientale e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore civile-ambientale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Art. 3 – La prova attitudinale verterà sulla seguente materia (**scritta e orale**) su **1) architettura tecnica**:, **2) deontologia e ordinamento professionale (solo orale)** oppure, a scelta del candidato, in un tirocinio di **sei mesi;**

ALLEGATO A

a) **Prova attitudinale :** Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della

commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3;

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile-ambientale;

e) **Tirocinio di adattamento :** ove oggetto di scelta del richiedente , è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio , a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02925

DECRETO 8 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Sarti Silvia, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;
VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
VISTA l'istanza della Sig.ra **SARTI Silvia**, cittadina italiana, nata a Firenze il 13.02.1974,diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal D.M. 277/03, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Avvocato";
CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico"Laurea in Giurisprudenza" conseguito presso l'Università degli studi di Firenze in data 21.04.2005 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 13.10.05 dal Ministerio de Educacion y Ciencia";
CONSIDERATO che è iscritto all' "Illustre Colegio de Abogados de Madrid" dal 14.03.2007;
PRESO ATTO altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze come attestato in data 17.01.2008;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 07.12. 2007;
CONSIDERATO il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
CONSIDERATO che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;
VISTO l'art.6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;

DECRETA

Art. 1-Alla Sig.ra **SARTI Silvia**, cittadina italiana, nata a Firenze il 13.02.1974, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati", e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto

ALLEGATO A

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) **La prova orale** è unica e verte su: **1) discussioni su un caso pratico** su una materia a scelta tra le seguenti : diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); **2) elementi** su una materia a scelta del candidato tra le seguenti : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); **3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.**

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02926

DECRETO 8 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Ferreira de Melo Abreu Susana Maria, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"
VISTA l'istanza della Sig.ra **FERREIRA de MELO ABREU Susana Maria**, nata a Porto (Portogallo) il 15.02.1976, cittadina portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 115/92, modificato dal d.lgs n.277/03, il riconoscimento del titolo professionale portoghese di "Engenheiro Agronomo"" ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "dottore agronomo" in Italia;
CONSIDERATO che l'istante ha conseguito il titolo accademico-professionale di "Licenciatura em Engenharia Agricola", conseguito presso l' "Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro" in data 17.08.1999;
PRESO ATTO che il titolo accademico-professionale di cui è in possesso l'istante è condizione necessaria e sufficiente in Portogallo per poter esercitare la professione di agronomo, come dichiarato dal Consolato d'Italia a Lisbona, in data 13.04.2007;
RITENUTO che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "dottore agronomo" sezione B, settore agronomo junior e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi in data 11 gennaio 2008;
CONSIDERATO il conforme parere scritto dal rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori agronomi in atti allegato;

DECRETA

Alla Sig.ra **FERREIRA de MELO ABREU Susana Maria**, nata a Porto (Portogallo) il 15.02.1976, cittadina portoghese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo dei "dottori agronomi" sez. B, settore agronomo junior e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02928

DECRETO 8 aprile 2008.

Riconoscimento, al sig. Tarquinio Michele, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;
VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
VISTA l'istanza del Sig. **TARQUINIO Michele**, cittadino italiano, nato a Lucera il 19.08.1977, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal D.M. 277/03, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Avvocato";
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico"Laurea in Giurisprudenza" conseguito presso l'Università degli studi di Foggia in data 11.04.2002 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 19.03.07 dal Ministerio de Educacion y Ciencia", è in possesso inoltre del diploma di specializzazione per le professioni legali conseguito presso la stessa Università e ha partecipato al corso penalistico di I livello presso la Camera penale di Lucera nell'anno 2005 ;
CONSIDERATO che è iscritto all' "Illustre Colegio de Abogados de Madrid" dal 23.10.2007;
PRESO ATTO altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia come attestato in data 10.11.2004;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14.03. 2008;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
CONSIDERATO che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante e che non possono considerarsi rilevanti, ai fini della diminuzione della detta prova, né il conseguimento del diploma di specializzazione né la partecipazione al corso specialistico;
VISTO l'art.6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;

DECRETA

Art. 1-Al Sig. **TARQUINIO Michele**, cittadino italiano, nato a Lucera il 19.08.1977, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati", e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto

ALLEGATO A

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il

calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) **La prova orale** è unica e verte su: **1) discussioni su un caso pratico** su una materia a scelta tra le seguenti : diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); **2) elementi** su una materia a scelta del candidato tra le seguenti : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); **3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.**

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02929

DECRETO 8 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Bologna Francesca, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"
VISTA l'istanza della Sig.ra **BOLOGNA Francesca,** nata a San Marino il 02.03.1979, cittadina sammarinese, diretto ad ottenere, ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs 115/92, il riconoscimento del titolo professionale di "Psicologo" , conseguito nella Repubblica di San Marino, ai fini dell"accesso all'albo e l'esercizio della professione di "psicologo" in Italia;
CONSIDERATO che l'istante ha conseguito il titolo accademico, "Laurea in Psicologia con indirizzo in psicologia clinica e di comunità" presso l' "Università degli studi di Urbino "Carlo Bo", in data 24.11.2004;
PRESO ATTO che l'istante è iscritta presso l' "Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino" dal 09.06.2007;
CONSIDERATO che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "psicologo" – sez. A -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di servizi in data11 gennaio 2008;
CONSIDERATO il conforme parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli Psicologi nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Alla Sig.ra ra **BOLOGNA Francesca,** nata a San Marino il 02.03.1979, cittadina sammarinese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "Psicologi" sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02931

DECRETO 8 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Achutegui Ercoreca Miren Irune, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;

VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

VISTO il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza della Sig.ra **ACHUTEGUI ERCORECA Miren Irune**, nata a Baracaldo (Spagna) il 23.02.1960, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell' art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di "psicologo" conseguito in Spagna, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Psicologo";

CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico "Titulo de Licenciado en Filosofa y Ciencias de la Educacion" conseguito presso l' "Unniversidad de Deusto" in data 01.07.1982 e che ha superato la verifica finale del "corso di perfezionamento in psicopatologia dell'apprendimento" presso l' Università degli studi di Padova, negli anni 1998/99;

CONSIDERATO che l'istante è iscritta presso il "Collegio Oficial de Psicologos de Bizkaia dal 15.10.2007;

RITENUTO che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "psicologo" – sez A - e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

VISTE le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 11.01.2008;

SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Alla Sig.**ra ACHUTEGUI ERCORECA Miren Irune**, nata a Baracaldo (Spagna) il 23.02.1960, cittadina spagnola di cui in premessa , quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "Psicologi" – sez. A, e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02932

DECRETO 8 aprile 2008.

Riconoscimento, al sig. Peluso Alessio Armando, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
VISTA l'istanza del Sig. **PELUSO Alessio Armando** nato ad Avellino il 15.12.1981, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado", conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Avvocato";
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico di "Laurea in Giurisprudenza" conseguito presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma in data 26.01.2006;
CONSIDERATO che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della Laurea in Giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di "Licenciado en Derecho" in data 13.12.2006 rilasciata dal "Ministerio de Educacion y Ciencia";
CONSIDERATO che lo stesso è iscritto presso l' "Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" dal 23.10.2007;
PRESO ATTO che l'istante ha dimostrato di esercitare pratica forense essendo iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso il "Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma";
VISTO l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92 modificato dal d. lgs. n. 277/03, sopra indicato;
AI SENSI dell' art. 12 punto 8 del decreto legislativo sopra menzionato, come sopra modificato, trattandosi di titolo identico a quello su cui è stato provveduto con precedente decreto, non è stata sentita la Conferenza di servizi;
CONSIDERATO che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

DECRETA

Art. 1-Al Sig **PELUSO Alessio Armando** nato ad Avellino il 15.12.1981, cittadino italiano, diretta è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati", e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto

ALLEGATO A

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste in una materia a scelta del candidato tra le seguenti: **1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo** (sostanziale e processuale), **4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale;**

c) La prova orale è unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: **1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo** (sostanziale e processuale) **7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato,** l'altra su **deontologia e ordinamento forense.**

d) Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02933

DECRETO 8 aprile 2008.

Riconoscimento, al sig. Marceddu Eros Graziano, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
VISTA l'istanza del Sig. **MARCEDDU Eros Graziano** nato a Sassari il 28.01.1973, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Avocat", conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Avvocato";
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico di "Laurea in Giurisprudenza" conseguito presso l'Università degli Studi di Sassari in data 04.11.1997;
CONSIDERATO che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della Laurea in Giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di "Licenciado en Derecho" in data 26.09.2006 rilasciata dal "Ministerio de Educacion y Ciencia";
CONSIDERATO che lo stesso è iscritto presso l' "Il Lustre Col legi d' Advocats de Barcelona" dal 12.12.2006;
PRESO ATTO che l'istante è inoltre in possesso di "certificato di compimento della pratica forense", conclusa in data 07.11.1999 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari;
VISTO l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92 modificato dal d. lgs. n. 277/03, sopra indicato;
AI SENSI dell' art. 12 punto 8 del decreto legislativo sopra menzionato, come sopra modificato, trattandosi di titolo identico a quello su cui è stato provveduto con precedente decreto, non è stata sentita la Conferenza di servizi;
CONSIDERATO che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

DECRETA

Art. 1-Al Sig. **MARCEDDU Eros Graziano** nato a Sassari il 28.01.1973, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati", e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto

ALLEGATO A

a) la candidato, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) **La prova orale** è unica e verte su: **1) discussioni su un caso pratico** su una materia a scelta tra le seguenti : diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); **2) elementi** su una materia a scelta del candidato tra le

seguenti : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); **3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.**

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02934

DECRETO 8 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Pietraru Carmen Elena, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza della sig.ra **PIETRARU Carmen Elena**, nata a Piatra-Neamt (Romania) il 29.5.1977, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 12 del d. lgs. 115/92, come sopra modificato, il riconoscimento del titolo accademico-professionale quadriennale di "Licentiat in Asistenta Sociala in Profilul Sociopsihopedagogie – Specializarea Asistenta Sociala" conseguito in Romania presso l' "Universitatea Al.I. Cuza" di Iasi (Romania) nel giugno 2001 e rilasciato dal "Ministerul Educatiei Nationale" rumeno nel luglio 2002, ai fini dell'accesso all'albo degli "assistenti sociali" sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione;

PRESO ATTO che la richiedente risulta iscritta al "Collegio Nazionale degli Assistenti Sociali" della Romania dall' 1.02.2006;

RILEVATO che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "assistente sociale" – sezione B dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di Servizi nelle sedute del 7.12.2007, 11.1.2008 e 14.3.2008;

SENTITO il rappresentante del Consiglio Nazionale dell' Ordine degli Assistenti Sociali nelle sedute sopra indicate;

DECRETA

Alla sig.ra **PIETRARU Carmen Elena**, nata a Piatra-Neamt (Romania) il 29.5.1977, cittadina rumena, riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli "assistenti sociali " e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02936

DECRETO 16 aprile 2008.

Riconoscimento, al sig. Gulino Vito, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

VISTA l'istanza del Sig. **GULINO Vito**, nato l'11.3.1978 a Cologna Veneta (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" – rilasciato in data 26 marzo 2007 dal "Ilustre Colegio de Abogados" di Madrid (Spagna) - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico di "dottore in Giurisprudenza" conseguito presso la Università degli studi di Verona 21 ottobre 2004, omologato in Spagna nell'ottobre 2005;

CONSIDERATO inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nell'ottobre 2007;

AI SENSI dell' art. 16 punto 5 del decreto legislativo sopra menzionato trattandosi di titolo identico a quello su cui è stato provveduto con precedente decreto, non è stata sentita la Conferenza di servizi;

VISTO l'art. 22 c. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Art. 1 - Al Sig. **GULINO Vito**, nato l'11.3.1978 a Cologna Veneta (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di " Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Art. 2 - Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) - **La prova orale** è unica e verte su: **1) discussione di un caso pratico** su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); **2) elementi** su una a scelta del candidato tra le seguenti materie : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); **3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale**

c) - La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02937

DECRETO 16 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Ballerini Marianna, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

VISTA l'istanza della Sig.ra **BALLERINI Marianna**, nato il 26.9.1976 a Seregno (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" – rilasciato in data 24 ottobre 2007 dal "Ilustre Colegio de Abogados" di Madrid (Spagna) - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "dottore in Giurisprudenza" conseguito presso la Università degli studi di Milano-Bicocca il 14 luglio 2004, omologato in Spagna nel maggio 2007;

CONSIDERATO inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nell'aprile 2007;

AI SENSI dell' art. 16 punto 5 del decreto legislativo sopra menzionato trattandosi di titolo identico a quello su cui è stato provveduto con precedente decreto, non è stata sentita la Conferenza di servizi;

VISTO l'art. 22 c. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Art. 1 - Alla Sig.ra **BALLERINI Marianna**, nato il 26.9.1976 a Seregno (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di " Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Art. 2 - Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) - **La prova orale** è unica e verte su: **1) discussione di un caso pratico** su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); **2) elementi** su una a scelta del candidato tra le seguenti materie : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); **3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale**

c) - La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02938

DECRETO 16 aprile 2008.

Riconoscimento, al sig. Sirtori Luca, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

VISTA l'istanza del Sig. **SIRTORI Luca**, nato il 24.7.1976 a Vimercate (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" – rilasciato in data 24 ottobre 2007 dal "Ilustre Colegio de Abogados" di Madrid (Spagna) - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico di "dottore in Giurisprudenza" conseguito presso la Università degli studi di Milano-Bicocca il 4 luglio 2002, omologato in Spagna nel marzo 2007;

CONSIDERATO inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nell'aprile 2004;

AI SENSI dell' art. 16 punto 5 del decreto legislativo sopra menzionato trattandosi di titolo identico a quello su cui è stato provveduto con precedente decreto, non è stata sentita la Conferenza di servizi;

VISTO l'art. 22 c. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Art. 1 - Al Sig. **SIRTORI Luca**, nato il 24.7.1976 a Vimercate (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di " Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Art. 2 - Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) - **La prova orale** è unica e verte su: **1) discussione di un caso pratico** su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); **2) elementi** su una a scelta del candidato tra le seguenti materie : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); **3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale**

c) - La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02939

DECRETO 16 aprile 2008.

Riconoscimento, al sig. Talanas Giuseppe, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

VISTA l'istanza del Sig. **TALANAS Giuseppe**, nato l'11.5.1979 a Orune (Nuoro-Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" – rilasciato in data 23 ottobre 2007 dal "Ilustre Colegio de Abogados" di Madrid (Spagna) - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico di "dottore in Giurisprudenza" conseguito presso la Università degli studi di Sassari l'8 novembre 2005, omologato in Spagna nell'ottobre 2006;

CONSIDERATO inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel novembre 2007;

AI SENSI dell' art. 16 punto 5 del decreto legislativo sopra menzionato trattandosi di titolo identico a quello su cui è stato provveduto con precedente decreto, non è stata sentita la Conferenza di servizi;

VISTO l'art. 22 c. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Art. 1 - Al Sig. **TALANAS Giuseppe**, nato l'11.5.1979 a Orune (Nuoro-Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di " Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Art. 2 - Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) - **La prova orale** è unica e verte su: **1) discussione di un caso pratico** su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); **2) elementi** su una a scelta del candidato tra le seguenti materie : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); **3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale**

c) - La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'.avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02940

DECRETO 16 aprile 2008.

Riconoscimento, al sig. Renda Michele, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni ;
VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
VISTA l'istanza del Sig. **RENDA Michele**, cittadino italiano, nato a Erice il 30.04.1978,diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal D.M. 277/03, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Avvocato";
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico"Laurea in Giurisprudenza" conseguito presso l' "Università Cattolica del Sacro Cuore" in data 08.10.2002 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 13.04.07 dal Ministerio de Educacion y Ciencia";
CONSIDERATO che è iscritto all' "Illustre Colegio de Abogados de Madrid" dal 18.10.2007;
PRESO ATTO altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani come attestato in data 12.11.2004;
AI SENSI dell' art. 12 punto 8 del decreto legislativo sopra menzionato, come sopra modificato, trattandosi di titolo identico a quello su cui è stato provveduto con precedente decreto, non è stata sentita la Conferenza di servizi;
CONSIDERATO che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;
VISTO l'art.6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;

DECRETA

Art. 1-Al Sig. **RENDA Michele**, cittadino italiano, nato a Erice il 30.04.1978, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati", e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto

ALLEGATO A

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) **La prova orale** è unica e verte su: **1) discussioni su un caso pratico** su una materia a scelta tra le seguenti : diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); **2) elementi** su una materia a scelta del candidato tra le seguenti : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); **3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.**

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02941

DECRETO 22 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Wieczorek Anna Magdalena, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della Sig.ra **WIECZOREK Anna Magdalena** nata a Kolobrzeg (Polonia) il 20.01.1982, cittadina polacca, diretta a ottenere , ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo polacco di "Biologii", ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "Biologo";
CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Biologicznych podstawy ochrony srodowiska (specializzazione basi biologiche della tutela dell'ambiente), conseguito presso l' "Uniwersytet Warszawski" e rilasciato in data 28.06.2006;
CONSIDERATO che in Polonia il titolo di cui è in possesso l'istante è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione;
VISTE le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14.03.2008;
PRESO ATTO del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;
RITENUTO che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo dei biologi e che pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa sulla seguente materia orale: 1) ordinamento professionale e deontologia oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di tre mesi;
VISTO l'art. 6 n.1 del decreto legislativo n. 115/92;

DECRETA

Art. 1 Alla Sig.**ra WIECZOREK Anna Magdalena** nata a Kolobrzeg (Polonia) il 20.01.1982, cittadina polacca è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "Biologi" sezione A e l'esercizio della professione in Italia,

Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 3 – La prova attitudinale, verterà sulla seguenti materia: 1) ordinamento professionale e deontologia oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di tre mesi;

. **ALLEGATO A**

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del

presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2,

d) **Tirocinio di adattamento** : è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base cui al precedente art. 2 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un biologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio , a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

e) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei Biologi sez. A .

Roma, 22 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02913

DECRETO 22 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Platzer Christa, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della Sig.ra **PLATZER Christa** nata a Silandro il 06.02.1982, cittadina italiana, diretta a ottenere , ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo austriaco di "Biologo", ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "Biologo";
CONSIDERATO che la richiedente è in possesso dei titoli accademici di "Magistra der Biologie", conseguito presso la "Leopold-Franzens-Universitet Innsbruck" in data 03.03.2005 e del titolo di "Magister der Biologie-Masterstudium Molekularbiologie", conseguito presso l' "Uniwersitat Innsbruck"come attestato in data 26.09.2007;
CONSIDERATO che in Austria il titolo di cui è in possesso l'istante è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione;
VISTE le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14.03.2008;
PRESO ATTO del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;
RITENUTO che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo dei biologi e che pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa sulla seguente materia orale: 1) ordinamento professionale e deontologia oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di tre mesi;
VISTO l'art. 6 n.1 del decreto legislativo n. 115/92;

DECRETA

Art. 1 Alla Sig.**ra PLATZER Christa** nata a Silandro il 06.02.1982, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "Biologi" sezione A e l'esercizio della professione in Italia,

Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Art. 3 – La prova attitudinale, verterà sulla seguenti materia: 1) ordinamento professionale e deontologia oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di tre mesi;

. **ALLEGATO A**

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del

presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2,

d) **Tirocinio di adattamento** : è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base cui al precedente art. 2 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un biologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio , a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

e) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei Biologi sez. A .

Roma, 22 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02914

DECRETO 8 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra De Carvalho Silva Diogo, di titolo professionale extracomunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTA l'istanza della sig.ra **DE CARVALHO SILVA Diogo**, nata il 28 gennaio 1983 a San Paolo (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Brasile ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato" ;

PRESO ATTO che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di "Bacharel em Direito" presso la Pontificia Università cattolica di San Paolo, rilasciato nel maggio 2006;

CONSIDERATO che la richiedente risulta essere iscritta all' "Ordem dos Advogados"di San Paolo dal maggio 2006;

VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi l'8 febbraio 2006;

CONSIDERATO il parere del Consiglio Nazionale Forense nella seduta sopra indicata;

RILEVATO che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "avvocato" e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

VISTO l'art. 49 co.3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;

VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

CONSIDERATO che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma in data 4/1/2007 con validità fino al 27/8/2007, per motivi di studio;

CONSIDERATO che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno;

DECRETA

Art. 1 - Alla Sig.ra **DE CARVALHO SILVA Diogo**, nata il 28 gennaio 1983 a San Paolo (Brasile), cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati" e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2 – L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3 co. 4 del d. lgs. 286/1998 e successive modificazioni; al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39 co. 7 del D. P. R. 394/99 e successive modificazioni - l'attestazione della Direzione Provinciale del Lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Art. 3 - Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: **1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.**

Art. 4 - La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) - **La prova scritta** consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) – **La prova orale** verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) - La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02917

DECRETO 8 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Musayon Huerta De Lujan Lucrecia Justina, di titolo professionale extracomunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive modifiche;
VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della sig.ra **MUSAYON HUERTA DE LUJAN Lucrecia Justina,** nata il 23.11.1976 a Callao (Perù), cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 394/99, e successive modifiche, in combinato disposto con l'articolo 12 del d. lgs. 115/92 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale "Asistente Social" rilasciato nel maggio 2002 dal "Colegio de Asistentes Sociales del Perù", ai fini dell'accesso all'albo degli "assistenti sociali" sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;
CONSIDERATO che la richiedente ha conseguito i titoli accademici di "Bachiller en Trabajo social" nel dicembre 1998 presso la Università "Inca Garcilaso De La Vega" di Lima, e di "Licenciada en Trabajo social" nel febbraio 2002 presso la stessa Università;
CONSIDERATO inoltre che ha documentato il possesso di esperienza professionale, maturata in Perù;
VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta dell' 11.1.2008;
VISTO il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicate;
RILEVATO che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "assistente sociale sezione A" e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare una misura compensativa consistente nello svolgimento di un tirocinio di adattamento della durata di un anno;
VISTO l'art. 49 co.3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, come sopra modificato;
VISTI gli artt. 6 del D.Lgs. 286/1998 - e successive modifiche – e successive modifiche - e 14 e 39 co.7 del D.P.R. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del D. Lgs.286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
CONSIDERATO che la sig.ra Musayon Huerta possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Torino in data 26/6/2002, rinnovato in data 6.12.2006 con validità fino al 15.2.2009 per motivi familiari;

DECRETA

Art. 1 – Alla Sig.ra **MUSAYON HUERTA DE LUJAN Lucrecia Justina,** nata il 23.11.1976 a Callao (Perù), cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "assistenti sociali" sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica.
Le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

Il tirocinio di adattamento è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali.
La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.
Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02918

DECRETO 8 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Costa Tania, di titolo professionale extracomunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

VISTO l'art. 1 co. 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza della sig.ra **COSTA Tania,** nata il 18 agosto 1950 a Belo Horizonte (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 394/99, e successive modifiche, in combinato disposto con l'articolo 12 del d. lgs. 115/92 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale di "Psicologo" conseguito in Brasile, come attestato dal "Conselho regional de Psicologia" cui la richiedente risulta iscritta dal 1975, ai fini dell'accesso all' albo e l' esercizio in Italia della professione di "psicologo" Sezione A dell'albo e per l'attività di psicoterapeuta ;

PRESO ATTO che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Psicologa" conseguito presso la "Universidade Federal de Minas Gerais" nel dicembre 1974;

CONSIDERATO altresì che ha documentato di avere conseguito formazione pluriennale nell'ambito della psicoterapia, ed inoltre di avere svolto attività professionale pluriennale in quel campo;

VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 febbraio 2008;

SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

RITENUTO che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "psicologo" – sezione A dell'albo, e per l'esercizio della psicoterapeutica, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

DECRETA

Alla sig.ra **COSTA Tania,** nata il 18 agosto 1950 a Belo Horizonte (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "psicologi" – sezione A e per l'esercizio della professione di "psicologo" e dell'attività di "psicoterapeuta" in Italia.

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02921

DECRETO 8 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Aguirre Bedoya Victoria Eugenia, di titolo professionale extracomunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6, così come modificato dalla l. n. 189/2002;

VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA l'istanza della sig.ra **AGUIRRE BEDOYA Victoria Eugenia**, nata il 20.1.1977 a Medellin (Antioquia Colombia), cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 394/99, e successive modifiche, in combinato disposto con l'articolo 12 del d. lgs. 115/92, come sopra modificato, il riconoscimento del titolo accademico professionale di "Psicologa" conseguito in Colombia nel dicembre 2001, come attestato dalla "Universidad Pontificia Bolivariana", ai fini dell'accesso all' albo e l' esercizio in Italia della professione di "psicologo"- sezione A dell'albo;

PRESO ATTO che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Especialista en Gerencia del Desarrollo humano" conseguito presso la "Universidad Eafit" nel dicembre 2003;

VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2008;

SENTITO il rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

RITENUTO che la sig.ra **AGUIRRE BEDOYA** abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "psicologo"- sezione A dell'albo professionale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

VISTI gli artt. 6 del d. lgs. 286/98 così come modificato dalla l. n. 189/2002 e 14 e 39 co. 7 del d. P. R. 394/99, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del d. lgs. 286/98 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

CONSIDERATO che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Bergamo con validità fino al 16 luglio 2011 per motivi familiari;

DECRETA

Alla sig.ra **AGUIRRE BEDOYA Victoria Eugenia**, nata il 20.1.1977 a Medellin Antioquia (Colombia), cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "psicologi" – sezione A e l'esercizio della professione di "psicologo", fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02922

DECRETO 8 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Shikova Maria, di titolo professionale extracomunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 39 e 49 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, così come modificato dalla L. 189/2002;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della Sig.ra **SHIKOVA Maria,** nata Mosca (Russa) il 09.02.1977, cittadina russa , diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.12 del sopra indicato decreto legislativo , il riconoscimento del titolo accademico-professionale, di cui è in possesso, conseguito in Russia ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Ingegnere" ;
PRESO ATTO che la richiedente è in possesso del titolo accademico professionale di "Ingegnere informatico per la specializzazione sistemi automatizzati di elaborazione dati e di controllo" conseguito presso l' "Università statale di edilizia di Mosca" in data 07.06.1999;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 14.03. 2008;
PRESO ATTO del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;
CONSIDERATO che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Ingegnere sez. A, settore dell'informazione e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) **Impianti per telecomunicazioni (scritta e orale)**; 2) **deontologia e ordinamento professionale (solo orale)** ;
VISTO l'art. 49 co. 3 del D.P.R del 31 agosto 1999, n, 394;
VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n.115/92 ;
VISTI gli artt. 6 n. 2 del decreto legislativo 286/1998 come modificato dalla legge 189/2002 e 14 e 39 co. 7 del D.P.R. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art.3 del D.Lgs 286/1998 non è richiesta per i cittadini già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per motivi familiari
VISTI gli artt. 9 del D.Lgs. 286/1998 e successive integrazioni , per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
CONSIDERATO che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Pisa, come da quest'ultima confermato in data 22.08.2005

DECRETA

Art. 1-Alla Sig.ra **SHIKOVA Maria,** nata Mosca (Russa) il 09.02.1977, cittadina russa , è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Ingegneri" sezione A, settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2 – il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) **Impianti per telecomunicazioni (scritta e orale)**; 2) **deontologia e ordinamento professionale (solo orale)** ;

, **Art. 3** - Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) **Prova attitudinale :** la candidata per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

c) La commissione rilascia certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri – sez A, settore dell'informazione-.

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02927

DECRETO 8 aprile 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghiuzan Mihaela, di titolo professionale extracomunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto datato 19.02.2008 con il quale si riconosceva il titolo di "Avocat" conseguito in Romania., dalla Sig.ra **GHIUZAN Mihaela,** cittadina rumena, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli Avvocati;

RILEVATO che in detto decreto , per mero errore materiale, è stata scritta la parola "Avocado" al posto di "**Avocat**";

VISTA l'istanza della Sig.ra GHIUZAN Mihaela pervenuta in data 10.03.2008 ;

DECRETA

Il decreto datato 19.02.2008 , con il quale si riconosceva il titolo di "Avocat", conseguito in Romania da **GHIUZAN Mihaela,** cittadina rumena, nata a Galati il 04.02.1972, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli Avvocati, è modificato come segue: la parola "Avocado" viene sostituito dalla parola "**Avocat**".

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 19.02.2008.

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02930

DECRETO 8 aprile 2008.

Riconoscimento, al sig. Romero Rodriguez Gonzalo Alejandro, di titolo professionale extracomunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge 189/2002;
VISTO altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 – relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO l'art. 1 co. 2 del citato d.lgs n. 286/1998 come modificato dalla legge 189/2002 , che prevede l'applicabilità del d.lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della Sig.ra **ROMERO RODRIGUEZ Gonzalo Alejandro,** nato Puebla a (Messico) il 14.01.1975, cittadino messicano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.12 del sopra indicato decreto legislativo , il riconoscimento del titolo professionale messicano di "Psicologo" ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "Psicologo";
PRESO ATTO che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di "Licenciado en Psicologia" presso l' "Universidad Autonoma de Puebla" il 06.10.2006;
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso dell'iscrizione per l'esercizio della professione di psicologo presso la "Secreteria de Educacion Publica subsecretaria de educaion superior" dal 21.05.07;
PRESO ATTO della documentazione relativa a esperienza professionale nel campo della psicologia;
VISTE le determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute dell'11.01.08;
CONSIDERATO il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria, nella seduta sopra citata ;
RITENUTO che , alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa ;

DECRETA

Al Sig. **ROMERO RODRIGUEZ Gonzalo Alejandro,** nato Puebla a (Messico) il 14.01.1975, cittadino messicano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Psicologi ", sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A02935

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803099/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 8 0 5 1 7 *

€ 4,00